

Alienazione o divisione di un fondo sul quale si trova un sito iscritto nel catasto dei siti inquinati Autorizzazione ai sensi dell'art. 32d^{bis} cpv. 3 LPAmb - Check-list

La "Check-list" si rivolge ai proprietari di fondi e agli studi legali e notarili. La stessa dovrebbe permettere alle richieste di autorizzazione ai sensi dell'art 32d^{bis} cpv. 3 LPAmb, indirizzate all'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati (URSI) della SPAAS, quale autorità cantonale competente, di contenere tutti i dati e i documenti necessari.

1) Quando è necessario richiedere un'autorizzazione?

Dal **01.07.2014** è necessaria un'autorizzazione per alienare o dividere un fondo iscritto nel catasto cantonale dei siti inquinati (www.ti.ch/oasi).

Il catasto dei siti inquinati è pubblico e in rete (www.ti.ch/oasi). La pubblicazione non ha tuttavia alcun effetto giuridico vincolante ai sensi della legislazione in materia. A tal fine fa stato unicamente l'apposito estratto rilasciato dall'Ufficio rifiuti e siti inquinati.

Alienazioni o divisioni di fondi possono essere apportate dal relativo Ufficio del registro fondiario solamente dopo che l'Ufficio rifiuti e siti inquinati ha concesso la relativa autorizzazione.

2) A chi indirizzare la richiesta?

Dipartimento del Territorio, Sezione Protezione Acqua Aria e Suolo,
Ufficio Rifiuti e Siti Inquinati, Via Zorzi 13, 6501 Bellinzona

3) Cosa deve contenere la richiesta?

Le richieste devono essere sottoposte per iscritto e devono contenere i seguenti dati e documenti:

- Comune
- No. particella/e
- No. del sito (cfr. www.ti.ch/oasi)
- Istante
- Proprietario/i attuale/i
- Copia estratto del registro fondiario e copia del piano catastale
- Informazioni circa eventuali indagini (OSiti/OPSR) effettuate o previste o circa eventuali procedure edilizie (DC) effettuate o previste

In caso di **alienazione** del fondo sono richiesti i seguenti documenti/ informazioni supplementari:

- Nuovo proprietario
- (Se disponibile) copia del contratto di vendita (eventualmente in bozza)

In caso di **divisione** del fondo sono richiesti i seguenti documenti supplementari:

- Documentazione circa la prevista divisione (piani,...)

4) Quanto dura la procedura?

La tempistica circa l'evasione delle richieste di autorizzazione sarà in funzione dei singoli casi e richiederà di regola circa 1-2 settimane.

5) Quanto costa?

Richiamati l'art. 24 della LALPAmb del 24 marzo 2004, l'art. 10 del RLALPAmb del 17 maggio 2005, e l'art. 15 del tariffario della Divisione Ambiente per prestazioni in materia ambientale del 01.01.2020, per il rilascio dell'autorizzazione è prelevata una tassa amministrativa di CHF 100.00.